



STATUTO FEDERALE

Delibera Giunta Nazionale del CONI N. 279 del 15 settembre 2022

deliberato dall'Assemblea Nazionale il 3/12/2016 e approvato dalla Giunta CONI del 4/5/2017 con delibera 164 – con gli emendamenti definiti tramite Commissario ad Acta e approvati con Delibera della Giunta Nazionale Coni n.198 del 16/5/2019 e Delibera della Giunta Nazionale Coni n. 279 del 15/9/2022;

Sommario

TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE – SCOPI - FUNZIONI E SEDE.....	4
ART. 1 – COSTITUZIONE.....	4
ART. 2 – SCOPI.....	4
ART. 3 – SEDE E DURATA.....	5
TITOLO SECONDO – AFFILIATI E TESSERATI	6
ART. 3bis – NORME COMUNI PER AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO.....	6
ART. 4 – AFFILIAZIONE.....	6
ART. 5 – CESSAZIONE DELL'AFFILIAZIONE.....	6
ART. 6 – DIRITTI DEGLI AFFILIATI	7
ART. 7 – DOVERI DEGLI AFFILIATI	7
ART. 8 – ADERENTI	7
ART. 9 – I TESSERATI.....	8
ART. 10 – VINCOLO SPORTIVO	9
ART. 11 – DIRITTI DEI TESSERATI	9
ART. 12 – DOVERI DEI TESSERATI	9
TITOLO TERZO - ORGANI DELLA FEDERAZIONE, ALTRI ORGANISMI E COMMISSIONI	10
ART. 13 – ORGANI FEDERALI E COMMISSIONI	10
ART. 13 bis – DURATA DELLE CARICHE FEDERALI – LIMITE DI MANDATI.....	10
SEZIONE I – L'ASSEMBLEA NAZIONALE.....	11
ART. 14 -DEFINIZIONE E POTERI	11
ART. 15 – COMPOSIZIONE.....	11
ART. 16 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE	11
ART. 17 – COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI.....	12
ART. 18 – DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	13
ART. 19 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONE SCRUTINIO	13
ART. 20 – DIRITTO DI VOTO.....	13
ART. 21 – RAPPRESENTANZA DI CATEGORIA	13
ART. 22 – LIMITI DI RAPPRESENTANZA - DELEGHE.....	14
ART. 23 – ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE ASSEMBLEE	14
SEZIONE II – IL PRESIDENTE FEDERALE.....	22
ART. 24 – ELEZIONE	22
ART. 25 – COMPETENZE.....	22
ART. 26 – DURATA DEL MANDATO E DECADENZA	23
SEZIONE III – IL CONSIGLIO FEDERALE.....	23
ART. 27 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE.....	23
ART. 28 – ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI	23
ART. 29 – CONVOCAZIONE.....	24
ART. 30 – COMPETENZE.....	24
ART. 31 – DURATA DEL MANDATO, DECADENZA E INTEGRAZIONE.....	26
ART. 32 – IL SEGRETARIO GENERALE.....	26
SEZIONE IV – IL PRESIDENTE ONORARIO	27
ART. 33 – NOMINA E PREROGATIVE	27
SEZIONE V – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI	27
ART. 34 – COMPOSIZIONE.....	27
ART. 35 – DURATA DEL MANDATO	27
ART. 36 – COMPETENZE.....	27
SEZIONE VI – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA	28
ART. 37 – FUNZIONI.....	28

ART. 38 – I COMITATI REGIONALI.....	28
SEZIONE VII – ASSEMBLEA REGIONALE	28
ART. 39 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE.....	28
ART. 40 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA	29
ART. 41 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA	29
ART. 42 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE	29
SEZIONE VIII – IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE.....	29
ART. 43 – ELEZIONE - DURATA DEL MANDATO – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI – DECADENZA.....	30
ART. 44 – COMPETENZE.....	30
SEZIONE IX – IL CONSIGLIO REGIONALE.....	30
ART. 45 – COSTITUZIONE – ELEZIONE – DURATA DEL MANDATO – DECADENZA – SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.....	30
ART. 46 – COMPETENZE.....	31
ART. 47 – SCIoglimento DEL CONSIGLIO REGIONALE.....	31
SEZIONE X – I DELEGATI.....	31
ART. 48 – I DELEGATI REGIONALI	32
ART. 49 – I DELEGATI TERRITORIALI.....	32
SEZIONE XI – LA GIUSTIZIA SPORTIVA.....	32
ART. 50 – PRINCIPI E FUNZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.....	32
ART. 51 ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	33
ART. 52 – I GIUDICI SPORTIVI.....	33
ART. 53 – LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO	33
ART. 54 – GIUDICI FEDERALI	33
ART. 55 – LA PROCURA FEDERALE.....	34
ART. 56 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA	34
SEZIONE XII – ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI – INCOMPATIBILITA' – ONORIFICITA'	34
ART. 57 – CANDIDATURE.....	35
ART. 58 – REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI	35
ART. 59 – INCOMPATIBILITA'	36
ART. 60 – ONORIFICITA' DELLE CARICHE	37
SEZIONE XIII – ORGANISMI E COMMISSIONI.....	37
ART. 61 – LA CONSULTA NAZIONALE	37
ART. 62 – LE COMMISSIONI TECNICHE.....	37
ART. 63 – IL COMITATO UFFICIALI DI GARA	37
ART. 64 – LA SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL	37
ART. 65 – COMMISSIONE FEDERALE ATLETI	37
ART. 66 – COMMISSIONE TESSERAMENTO.....	38
ART. 67 – LA SEGRETERIA FEDERALE	38
TITOLO QUARTO - ORGANISMI.....	39
ART. 68 – LA LEGA HOCKEY.....	39
TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE.....	39
ART. 69 – ARBITRATO FEDERALE.....	39
ART. 70 – PATRIMONIO.....	39
ART. 71 – ESERCIZIO FINANZIARIO	40
ART. 72 –SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE.....	40
ART. 73 – NORME DI ATTUAZIONE.....	40
ART. 74 – ENTRATA IN VIGORE.....	41
ART. 75 - NORME TRANSITORIE	41

TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE – SCOPI - FUNZIONI E SEDE

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), fondata nell'anno 1922 è associazione riconosciuta senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto 242/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Essa è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate che hanno per fine la pratica dilettantistica delle discipline sportive svolte su pattini a rotelle, su skateboard o su ogni altro attrezzo fornito di rotelle ed atto a favorire la mobilità delle persone e vale a dire: Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Corsa, Pattinaggio Freestyle, Pattinaggio Downhill, Pattinaggio Agressivo, Hockey Pista, Hockey Inline, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby, Scooter (monopattino).

Possono altresì farne parte i Gruppi Sportivi militari e delle Forze di Polizia nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. La FISR, in ragione del rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, persegue i propri scopi armonizzando la propria azione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e le deliberazioni ed indirizzi del Comité International Olympique (CIO), del CONI e della World Skate (WS) alla quale è affiliata, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

3. Alla FISR è riconosciuta, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

4. L'ordinamento federale è ispirato ai principi di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

ART. 2 – SCOPI

1. La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) si prefigge di:

- a) promuovere, sviluppare, organizzare e disciplinare nel territorio nazionale le attività sportive rotellistiche, sia per i normodotati sia, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili. Le attività hanno carattere agonistico, non agonistico ed amatoriale, come specificato nel Regolamento Organico;
- b) partecipare a campionati e a competizioni agonistiche di carattere internazionale in rappresentanza dello sport italiano, curando la preparazione di alto livello degli atleti chiamati a far parte delle squadre Nazionali Italiane;
- c) esaltare i valori dello Sport quali lealtà, correttezza e probità, e contrastare ogni forma di illecito sportivo, di frode sportiva e di corruzione;
- d) prevenire e reprimere il ricorso a metodi e sostanze che alterino le prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, in adesione incondizionata alle Norme Sportive antidoping emanate dal CONI;
- e) promuovere la cultura del fair play e combattere ogni forma di discriminazione (razziale, religiosa, sessuale, ecc.) e di violenza, sia fisica che verbale, nello sport;
- f) partecipare a progetti di ricerca applicata allo sport, formare quadri e tecnici federali qualificati per il conseguimento di risultati agonistici di alto livello e per istruire adeguatamente i propri tesserati ad una sana e corretta pratica delle attività rotellistiche;

2. Per raggiungere le finalità di cui al comma precedente, la FISR esercita la propria funzione giurisdizionale nell'ambito dell'ordinamento giuridico sportivo, fatti salvi i casi di

effettiva rilevanza per l'ordinamento della Repubblica Italiana di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

3. Per il perseguimento degli scopi istituzionali la FISR potrà altresì compiere ogni operazione, anche di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, sia direttamente o attraverso proprie società di servizi.

4. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA, la FISR prevederà modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.

ART. 3 – SEDE E DURATA

1. La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

TITOLO SECONDO – AFFILIATI E TESSERATI

ART. 3bis – NORME COMUNI PER AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

1. La FISR disciplina nel presente Statuto i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva, nel rispetto delle disposizioni in materia emanate dalla Giunta Nazionale del CONI allo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli,

2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

ART. 4 – AFFILIAZIONE

1. Possono essere affiliati alla FISR le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche costituite in qualsiasi forma giuridica, preventivamente riconosciute ai fini sportivi dal CONI o, per delega, dal Consiglio Federale della FISR.

2. Per essere affiliate le associazioni e le società sportive devono:

- a) non avere finalità di lucro;
- b) avere sede nel territorio italiano;
- c) essere rette da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 90 della L. 289/02 e successive modificazioni;
- d) inserire nel proprio statuto l'accettazione delle norme e delle direttive impartite dal CONI nonché l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della FISR;
- e) nel caso di società di capitali, prevedere nello statuto il totale reinvestimento degli utili nella società stessa per il perseguimento dell'attività sportiva e l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

3. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che abbiano sottoscritto convenzioni con il CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle società sportive dilettantistiche, in osservanza di quanto previsto dalle convenzioni stesse e dai regolamenti attuativi.

Il Regolamento Organico norma, nel particolare, per i gruppi sportivi militari, il rapporto di affiliazione e tesseramento.

4. Tutti i soggetti sopra citati sono soci della FISR e vengono in breve indicati come "Affiliati".

5. L'affiliazione ha durata annuale e va rinnovata anno per anno.

6. Le modalità per ottenere l'affiliazione ed il suo rinnovo negli anni successivi al primo (riaffiliazione) sono stabilite nel Regolamento Organico.

ART. 5 – CESSAZIONE DELL’AFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FISR per:

- a) recesso;
- b) scioglimento;
- c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
- d) decadenza, dichiarata dal Consiglio Federale per inattività federale per tre anni consecutivi;

- e) decadenza dichiarata dal Consiglio Federale per morosità nel pagamento delle quote e delle eventuali sanzioni amministrative. In questo caso i dirigenti dell'affiliata decaduta non potranno assumere cariche in altre affiliate alla FISR fino al saldo delle pendenze;
- f) radiazione per gravi motivi comminata dai competenti Organi di Giustizia federale;
- g) revoca dell'affiliazione o riaffiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti per l'affiliazione.

2. La cessazione di appartenenza alla FISR comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della Federazione ma non annulla le eventuali obbligazioni pendenti.

3. Avverso i provvedimenti di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

ART. 6 – DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee federali con diritto di voto, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo **20** del presente Statuto;
- b) partecipare a qualsiasi attività organizzata dalla FISR, in base ai regolamenti specifici;
- c) organizzare manifestazioni sportive, in conformità con i regolamenti e le disposizioni federali;
- d) fruire delle agevolazioni e dei vantaggi eventualmente disposti dalla FISR e dal CONI.

ART. 7 – DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni del CONI, il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali
- b) assicurare l'assistenza tecnica agli atleti tesserati ed agevolare la partecipazione alle manifestazioni agonistiche e promozionali indette dalla FISR;
- c) mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle squadre italiane;
- d) versare alla FISR le quote associative ed i contributi stabiliti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia sportiva;
- e) destinare le proprie risorse per la promozione e la pratica agonistica in particolare.

2. Gli Affiliati sono assoggettati alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Federale.

ART. 8 – ADERENTI

1. Possono aderire alla FISR, in qualità di aderenti, enti ed organizzazioni come scuole, università, parrocchie, club, ecc. che promuovono le attività rotellistiche, senza avere i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione.

2. Le domande di adesione sono accolte dal Consiglio Federale.

3. Agli enti ed organismi aderenti, nel seguito denominati "Aderenti", si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, fatta eccezione per la decadenza per mancata attività sportiva di cui all'articolo **5**, comma d) del presente Statuto. Agli aderenti non viene riconosciuto diritto di voto nelle assemblee federali.

4. Le modalità di adesione e del rinnovo annuale negli anni successivi al primo, sono definite nel Regolamento Organico federale.

ART. 9 – I TESSERATI

1. Il rapporto tra FISR e persone fisiche è regolato dal tesseramento.

2. Sono tesserati alla FISR:

- a) gli atleti, che praticano le attività rotellistiche a livello agonistico e non agonistico; l'età minima per il tesseramento agonistico nelle discipline dell'hockey pista e dell'hockey inline è di 10 anni, per tutte le altre discipline è di 8 anni;
- b) gli amatori, che praticano le attività rotellistiche in maniera non agonistica, anche discontinua, in considerazione della larga diffusione della pratica delle attività rotellistiche;
- c) gli associati degli Affiliati in qualità di dirigenti e soci, secondo le prerogative e le funzioni svolte all'interno della propria associazione o società sportiva;
- d) i tecnici sportivi, inquadrati nei rispettivi Albi federali;
- e) gli Ufficiali di Gara (UdG), distinti in arbitri di hockey e giudici di gara, che partecipano alle manifestazioni sportive, senza vincolo di subordinazione, per assicurarne la regolarità. Essi sono inquadrati nel Comitato Ufficiali di Gara, la cui attività è disciplinata da apposito regolamento, come previsto all'articolo **63** del presente Statuto;
- f) i medici ed i fisioterapisti federali;
- g) i dirigenti federali, centrali e periferici, che abbiano assunto l'incarico a seguito di elezione o di nomina;
- h) i benemeriti, nominati tali dal Consiglio Federale;
- f) il Presidente Onorario ed i tesserati onorari, nominati dall'Assemblea nazionale su proposta del Consiglio Federale.

3. Gli Affiliati curano il tesseramento dei propri atleti, medici, dirigenti e associati. Per i componenti l'organo direttivo il tesseramento è obbligatorio.

Gli ufficiali di gara, i tecnici e gli amatori provvedono a tesserarsi direttamente alla FISR.

I dirigenti centrali e periferici, i medici, i fisioterapisti ed i tecnici federali nonché i benemeriti e gli onorari, sono tesserati a cura della segreteria generale della FISR.

4. Tutte le operazioni inerenti tesserati minorenni, sia atleti sia amatori, devono essere sottoscritte dall'esercente la potestà parentale.

5. Il tesseramento ha durata annuale.

6. Il tesseramento cessa:

- a) per cessazione dalla FISR dell'associazione o società di appartenenza;
- b) per mancato rinnovo del tesseramento;
- c) per revoca, a seguito di provvedimenti disposti dai competenti organi di giustizia federale;
- d) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per revoca dell'incarico o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- e) per dimissioni della persona tesserata direttamente alla FISR.

7. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

A tal fine da parte della segreteria generale della FISR sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei predetti soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

8. Il regolamento organico stabilisce le procedure del tesseramento e del suo rinnovo.

ART. 10 – VINCOLO SPORTIVO

1. Con il tesseramento, l'atleta agonista si vincola a praticare l'attività federale per conto dell'Affiliato che lo ha tesserato, con i seguenti limiti:

- a) fino al termine della stagione sportiva nel corso della quale l'atleta compie il 12° anno di età, il vincolo decade con il termine del tesseramento;
- b) nelle stagioni sportive successive e fino al termine della stagione sportiva nel corso della quale l'atleta compie il 24° anno di età, il vincolo dura, al massimo, 4 anni, secondo la disciplina prevista al successivo comma 2;
- c) a partire dal 25° anno di età, il vincolo ha durata annuale.

2. Il vincolo decade, automaticamente, al termine della stagione sportiva nel corso della quale l'atleta compie il 16° anno, il 20° anno e il 24° anno di età.

È tuttavia possibile ottenere lo scioglimento anticipato del vincolo sportivo o trasferire il vincolo ad altro affiliato.

3. Lo scioglimento anticipato, la decadenza del vincolo nonché le procedure per il prestito o il trasferimento di atleti tra Affiliati, sono disciplinati dal Regolamento Organico.

ART. 11 – DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto:

- a) al rilascio della tessera federale;
- b) di partecipare all'attività federale ed alle attività sportive;
- c) di elettorato attivo, come disciplinato nei successivi articoli del presente Statuto;
- d) di elettorato passivo, potendosi candidare a ricoprire cariche federali, nei termini e con i requisiti previsti agli articoli **57** e **58** del presente Statuto;

2. Sono esclusi dai diritti di elettorato attivo e passivo, i tesserati amatori.

3. La FISR garantisce la tutela della posizione sportiva e la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali dalle atlete madri in attività, per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica, che dovrà avvenire entro i 12 mesi successivi alla nascita. Per lo stesso periodo è altresì garantito il diritto al mantenimento del tesseramento da parte delle atlete in maternità ed alla salvaguardia del merito sportivo acquisito.

ART. 12 – DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Federali e degli Organi federali nonché dei principi posti alla base dell'ordinamento giuridico sportivo.

2. Essi devono mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva e sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

3. Gli atleti selezionati per le squadre Nazionali Italiane sono tenuti a rispondere alle convocazioni e ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito, come disposto nell'apposito Regolamento degli Azzurri emanato dal Consiglio Federale.

4. È fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana o dalla World Skate (WS) Le modalità, gli ambiti di attuazione nonché le relative sanzioni per i casi di violazione, sono disciplinate nel Regolamento Organico e nel regolamento di Giustizia e Disciplina.

5. Tutti i tesserati sono assoggettati alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale.

TITOLO TERZO - ORGANI DELLA FEDERAZIONE, ALTRI ORGANISMI E COMMISSIONI

ART. 13 – ORGANI FEDERALI E COMMISSIONI

1. Gli Organi della FISR sono:

a) ORGANI CENTRALI:

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Presidente della Federazione;
- 3) il Consiglio Federale;
- 4) il Segretario Generale;
- 5) il Collegio dei Revisori Contabili

b) ORGANI PERIFERICI:

- 1) il Consiglio Regionale;
- 2) l'Assemblea Regionale;
- 3) il Presidente del Comitato Regionale;
- 4) il Consiglio Regionale;
- 5) il Delegato Regionale;
- 6) il Delegato Territoriale.

c) ORGANI DEL SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA:

- 1) il Giudice Sportivo Nazionale (GSN);
- 2) i Giudici Sportivi territoriali (GST);
- 3) la Corte Sportiva di Appello (CSA);
- 4) il Tribunale Federale (TF);
- 5) la Corte Federale di Appello (CFA);
- 6) La Procura Federale (PF).

d) ORGANI DI GARANZIA

- 1) La Commissione di Garanzia Federale (CGF).

e) ORGANISMI E COMMISSIONI:

- 1) la Consulta Nazionale;
- 2) le Commissioni Tecniche;
- 3) il Comitato Ufficiali di Gara – (CUG);
- 4) la Scuola Italiana Roller International – (SIRi)
- 5) la Commissione Nazionale Atleti – (CNA)
- 6) la Commissione Tesseramento – (CT)
- 7) la Segreteria Federale.

ART. 13 bis – DURATA DELLE CARICHE FEDERALI – LIMITE DI MANDATI

1. Il presidente e i membri del Consiglio federale restano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e non possono svolgere più di tre mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai presidenti e ai membri dei consigli periferici.

2. Tutte le cariche federali la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni.

SEZIONE I – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 14 -DEFINIZIONE E POTERI

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della Federazione, della quale detiene tutte le prerogative ed i poteri riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria, con gli specifici poteri deliberativi di cui ai commi successivi.

2. Sono poteri specifici dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'elezione del Presidente Federale, del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili;
- b) la nomina per acclamazione del Presidente e dei tesserati onorari;
- c) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'ordine del giorno e le conseguenti determinazioni.

3. Sono poteri specifici dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) l'elezione del Presidente Federale e del Consiglio Federale, a seguito della vacanza delle cariche per dimissioni o definitivo impedimento del Presidente o per dimissioni della maggioranza dei Consiglieri;
- c) la reintegrazione del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili e del Consiglio Federale, nei casi di vacanza previsti dallo Statuto;
- d) lo scioglimento della Federazione;
- e) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione o di interesse generale o su altre questioni di competenza dell'Assemblea Ordinaria che, per motivi di urgenza, non possono essere rinviate alla data prevista per lo svolgimento della stessa;
- f) la discussione e l'approvazione del Bilancio Consuntivo nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori Contabili e/o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. In tale caso, l'Assemblea è costituita solo dai rappresentanti legali o delegati degli Affiliati.

ART. 15 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea Nazionale è composta dai rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto, dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi.

2. Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:

- il Presidente Onorario;
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- i componenti degli organi di Giustizia Sportiva;
- i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- i Presidenti Regionali e i Delegati Regionali;
- i Delegati Territoriali;
- i Presidenti delle Commissioni Federali;
- i Tesserati Onorari e Benemeriti.

ART. 16 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente Federale, o nei casi previsti da chi ne fa le veci.

2. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria, per il rinnovo degli organi centrali entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si celebrano i Giochi Olimpici Estivi.

3. Deve essere convocata in sessione straordinaria e celebrata entro 90 giorni quando richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da:
- la metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 dei voti attribuiti;
 - la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - la metà più uno degli atleti degli Affiliati o dei tecnici sportivi aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.
4. L'Assemblea ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione agli aventi diritto, deve essere effettuato mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) ovvero, nel caso in cui l'affiliato non disponga di PEC, con raccomandata postale, spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
6. La convocazione deve riportare la sede, la data, l'orario in prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno e, in allegato, il numero dei voti spettanti ad ogni avente diritto.
7. Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 17 – COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. Le Assemblee Nazionali sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti direttamente o per delega almeno la metà degli aventi diritto a voto.
2. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei rappresentanti presenti salvo il caso delle Assemblee elettive per le quali è richiesta la presenza diretta o per delega del 20% degli aventi diritto al voto.
3. Nel caso di Assemblea Straordinaria indetta per votare la proposta di scioglimento della Federazione si richiamano le norme del Codice Civile.
4. L'Assemblea Nazionale, salvo il caso di cui al precedente comma 3, delibera a maggioranza dei voti presenti.
5. Le votazioni possono essere svolte:
- per acclamazione, se trattasi della nomina degli organi dell'Assemblea;
 - peralzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;
 - per appello nominale;
 - con modalità segreta se trattasi di elezioni a cariche federali;
 - con modalità segreta se richiesto da almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto.
6. La FISR, in relazione alle votazioni di cui al comma precedente, lett. d), adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.
- Gli aventi diritto a voto hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili

ART. 18 – DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea, la quale provvede altresì ad eleggere un Ufficio di Presidenza, composto, oltre che dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, e la Commissione di Scrutinio, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

2. Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Il Presidente, inoltre, è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

ART. 19 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONE SCRUTINIO

1. Nelle Assemblee Nazionali, la Commissione Verifica Poteri è nominata antecedentemente la data di svolgimento dell'Assemblea ed è composta dai componenti effettivi e supplenti della Corte Sportiva di Appello e/o della Corte Federale di Appello.

Nell'Assemblea elettiva il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

2. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti compreso il Presidente.

3. La Commissione di Scrutinio è composta da un Presidente ed almeno due componenti ed è eletta dall'Assemblea.

ART. 20 – DIRITTO DI VOTO

1. Nelle Assemblee federali hanno diritto al voto di base, stabilito al successivo art.23, comma 1, lett. a), i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI i quali:

a) abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali. Per continuità dell'attività svolta, si intende la partecipazione ad almeno un campionato del minimo livello territoriale previsto dalle norme di ogni singola disciplina;

b) alla data di convocazione dell'Assemblea siano regolarmente affiliati alla FISR;

c) non abbiano pendenze economiche con la Federazione relative alle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;

d) non siano sottoposti a provvedimenti di sospensione dall'attività federale comminati dagli organi della Giustizia Sportiva;

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

2. Hanno diritto al voto gli atleti ed i tecnici maggiorenni in attività e in regola con il tesseramento per l'anno di celebrazione dell'Assemblea.

ART. 21 – RAPPRESENTANZA DI CATEGORIA

Nelle Assemblee Nazionali:

1. Gli Affiliati aventi diritto al voto partecipano con il legale rappresentante o, su delega di questo in caso di suo impedimento, con un componente del proprio organo direttivo.
2. Gli Atleti aventi diritto a voto di ciascun Affiliato sono rappresentati da un loro rappresentante, eletto nell'assemblea sociale degli atleti.
3. I Tecnici Sportivi aventi diritto a voto sono rappresentati da propri rappresentanti eletti in appositi seggi costituiti presso ciascun Comitato Regionale, nella misura di un rappresentante per ogni 10 Tecnici o frazione di 10 superiore all'unità.
Nella votazione regionale, ogni tecnico può rappresentare per delega altri tecnici, nella misura massima di tre.

ART. 22 – LIMITI DI RAPPRESENTANZA - DELEGHE

Nelle Assemblee Nazionali:

1. Il rappresentante dell'Affiliato esprime il 70% dei voti attribuiti all'Affiliato stesso, ai sensi del successivo articolo **23** del presente Statuto;
2. Gli Affiliati con diritto di voto, impossibilitati a partecipare ai lavori assembleari con il proprio rappresentante legale o suo delegato, possono conferire delega al rappresentante di altro Affiliato. La delega deve essere redatta per iscritto su documento che riporti l'intestazione dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità:
 - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
3. Ogni rappresentante di Affiliato presente in Assemblea, può detenere deleghe di altri Affiliati nelle condizioni e con i limiti di cui alla sottostante tabella:
 - 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
 - 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
 - 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - 5, oltre le 1500 associazioni e società votanti.
4. Il rappresentante degli atleti esprime il 20% dei voti assegnati all'Affiliato di appartenenza e non può delegare ad altri la rappresentanza.
In caso di indisponibilità a partecipare all'Assemblea federale, l'atleta designato può essere sostituito dal primo dei non eletti nell'assemblea societaria.
5. I rappresentanti regionali dei tecnici sportivi rappresentano il 10% del totale dei voti assegnati agli Affiliati, ripartito in parti uguali tra i rappresentanti previsti. Non sono ammesse deleghe tra i rappresentanti. In caso di impedimento, i rappresentanti eletti possono essere sostituiti dai non eletti in sede di votazione regionale, seguendo l'ordine decrescente delle preferenze.
6. I rappresentanti degli Affiliati eleggono i consiglieri federali generici, i rappresentanti degli atleti eleggono i consiglieri federali atleti, i rappresentanti dei tecnici eleggono esclusivamente il consigliere federale tecnico.
7. Ai rappresentanti degli Affiliati, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.
8. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare gli Affiliati né direttamente né per delega.

ART. 23 – ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE ASSEMBLEE

1. A ciascun Affiliato con diritto di voto ai sensi del precedente articolo **20**, vengono attribuiti:

- a) 10 voti di base.
 b) voti plurimi aggiuntivi, in relazione alla posizione raggiunta nella classifica di ciascuno dei tre settori: Hockey, Artistico e Action, come di seguito indicato:

Posizione in classifica	Voti plurimi
da 1° a 20°	100
da 21° a 40°	90
da 41° a 60°	80
da 61° a 80°	70
da 81° a 100°	60
da 101° a 120°	50
da 121° a 140°	40
da 141° a 160°	30
da 161° a 180°	20
da 181° all'ultima	10

2. Le classifiche di ciascun settore sono elaborate sulla base dei risultati ottenuti in occasione di campionati nazionali e regionali che si siano svolti regolarmente. L'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure per cause di forza maggiore, non dà luogo all'assegnazione di punteggi e dei relativi voti.

3. Agli Affiliati che praticano attività in più di un settore, vengono attribuiti voti plurimi pari alla somma dei voti acquisiti in ciascuna classifica di settore.

4. Ai fini Assembleari alle associazioni e società sportive non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna associazione o società sportiva potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.

5. Laddove le Società aventi diritto di voto siano inferiori a 500, si applica, come unico limite, quello che consente a ciascuna ASD/SSD di detenere al massimo 15 volte il voto di base.

6. Le classifiche di settore vengono compilate secondo i criteri specifici di seguito indicati:

a) SETTORE HOCKEY

La classifica per le discipline dell'Hockey su Pista e dell'Hockey inline viene compilata assegnando a ciascuno Affiliato i seguenti punti, in relazione alle classifiche riportate in ogni Campionato Nazionale al quale ha preso parte. Nei Campionati nei quali fosse prevista la partecipazione con più di una squadra per Affiliato, il punteggio sarà assegnato solo per la squadra che avrà ottenuto il piazzamento migliore.

Nel caso in cui più Affiliati abbiano totalizzato lo stesso punteggio, la priorità in classifica sarà determinata dalla partecipazione ad un maggior numero di campionati.

Hockey Pista

SOCIETA'	CAMP 1^ SERIE	CAMP 2^ SERIE	CAMP 3^ SERIE	COPPA ITALIA 1^ SERIE	PLAY OFF 1^ SERIE	ATTIVITA' GIOVANILE	CAMPIONATO FEMMINILE
1 CLASSIFICATA	500	400	300	300	500	240	120
2 CLASSIFICATA	490	390	290	250	400	230	110
3 CLASSIFICATA	480	380	280		300	220	100

4 CLASSIFICATA	470	370	270		300	210	90
5 CLASSIFICATA	460	360	260		300	200	80
6 CLASSIFICATA	450	350	250		300	190	70
7 CLASSIFICATA	440	340	240		300	180	60
8 CLASSIFICATA	430	330	230		300	170	50
9 CLASSIFICATA	420	320	220			160	40
10 CLASSIFICATA	410	310	210			150	30
11 CLASSIFICATA	400	300	200			140	20
12 CLASSIFICATA	390	290	190			130	10
13 CLASSIFICATA	380	280	180			120	10
14 CLASSIFICATA	370	270	170			110	10

Classifiche finali fasi regolari

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

Punteggi aggiuntivi:

Play Off Prima Serie

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

Coppa Italia Prima Serie

- Vincitrice Coppa Italia punteggio attribuito 300
- Seconda classificata Coppa Italia punteggio attribuito 250
- Tutte le squadre partecipanti alla Coppa Italia escluse le due finaliste punteggio base partecipativo 100

Punteggi Terza Serie

Nel caso il campionato sia svolto con fasi territoriali viene attribuito un punteggio base pari a 100 punti a tutte le squadre partecipanti alle fasi zonali o interzonali. In aggiunta alle squadre partecipanti alla finale nazionale viene attribuito il punteggio previsto in tabella.

Attività Giovanile

Per l'assegnazione del punteggio previsto in tabella viene predisposta una pre-classifica dell'attività giovanile ove per ogni Campionato Nazionale giovanile viene attribuito un punteggio base di 100 punti a tutte le squadre partecipanti alle fasi zonali o interzonali.

In aggiunta alle squadre partecipanti alla finale nazionale viene attribuito un punteggio pari a 120, per la prima classificata e un punteggio a scalare di 10 punti per le squadre classificate dal secondo posto in poi.

Sulla base della pre-classifica complessiva dell'attività giovanile viene attribuito il punteggio finale previsto nella tabella.

Hockey inline

SOCIETA'	CAMP 1^ SERIE	CAMP 2^ SERIE	CAMP 3^ SERIE	COPPA ITALIA 1^ SERIE	PLAY OFF 1^ SERIE	ATTIVITA' GIOVANILE	CAMPIONATO FEMMINILE
1 CLASSIFICATA	400	300	220	250	400	240	120
2 CLASSIFICATA	390	290	210	200	300	230	110
3 CLASSIFICATA	380	280	200		200	220	100
4 CLASSIFICATA	370	270	190		200	210	90
5 CLASSIFICATA	360	260	180		200	200	80
6 CLASSIFICATA	350	250	170		200	190	70

7 CLASSIFICATA	340	240	160		200	180	60
8 CLASSIFICATA	330	230	150		200	170	50
9 CLASSIFICATA	320	220	140			160	40
10 CLASSIFICATA	310	210	130			150	30
11 CLASSIFICATA	300	200	120			140	20
12 CLASSIFICATA	290	190	110			130	10
13 CLASSIFICATA	280	180	110			120	10
14 CLASSIFICATA	270	170	110			110	10

Classifiche finali fasi regolari

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

Punteggi aggiuntivi:

Play Off Prima Serie

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

Coppa Italia Prima Serie

- Vincitrice Coppa Italia punteggio attribuito 250
- Seconda classificata Coppa Italia punteggio attribuito 200
- Tutte le squadre partecipanti alla Coppa Italia escluse le due finaliste punteggio base partecipativo 100

Punteggi Terza Serie

Nel caso il campionato sia svolto con fasi territoriali viene attribuito un punteggio base pari a 100 punti a tutte le squadre partecipanti alle fasi zonali o interzonali. In aggiunta alle squadre partecipanti alla finale nazionale viene attribuito il punteggio previsto in tabella.

Attività Giovanile

Per l'assegnazione del punteggio previsto in tabella viene predisposta una pre-classifica dell'attività giovanile ove per ogni Campionato Nazionale giovanile viene attribuito un punteggio base di 100 punti a tutte le squadre partecipanti alle fasi zonali o interzonali. In aggiunta alle squadre partecipanti alla finale nazionale viene attribuito un punteggio pari a 120, per la prima classificata e un punteggio a scalare di 10 punti per le squadre classificate dal secondo posto in poi.

Sulla base della pre-classifica complessiva dell'attività giovanile viene attribuito il punteggio finale previsto nella tabella.

b) SETTORE ARTISTICO

Le classifiche per le discipline del pattinaggio artistico vengono compilate sulla base dei piazzamenti degli atleti ai Campionati Regionali ed ai Campionati Italiani di Singolo (maschile e femminile), Coppia Artistico e Coppia Danza, Solo Dance (maschile e femminile solo per la categoria Seniores), Gruppi Spettacolo e Sincronizzato nelle seguenti categorie:

Categorie agonistiche federali:

Singolo

- Giovanissimi A
- Giovanissimi B

- Esordienti A
- Esordienti B
- Esordienti regionali
- Allievi A
- Allievi B
- Allievi regionali
- Cadetti
- Jeunesse
- Juniores
- Seniores
- Divisione Nazionale A-B-C-D

Coppie Artistico – Coppie Danza

- Giovanissimi
- Esordienti
- Esordienti Regionali
- Allievi
- Allievi Regionali
- Cadetti
- Jeunesse
- Juniores
- Seniores
- Divisione Nazionale A-B-C-D

Solo Dance

- Divisione Internazionale:
 - Esordienti
 - Allievi
 - Cadetti
 - Jeunesse
 - Juniores maschile
 - Juniores femminile
 - Seniores maschile
 - Seniores femminile
- Divisione Nazionale:
 - Esordienti
 - Allievi
 - Nazionale A – B – C – D

Gruppi Spettacolo

- Quartetti
- Quartetti Cadetti
- Quartetti Divisione Nazionale
- Gruppi Jeunesse
- Piccoli Gruppi
- Piccoli Gruppi Divisione Nazionale
- Grandi Gruppi

Sincronizzato

- Juniores
- Seniores

L'età riferita ad ogni singola categoria è indicata nel Regolamento Organico e nel Regolamento Gare e Campionati della specialità.

Ai fini dell'assegnazione dei voti alla categoria Giovanissimi A e B, Esordienti A e B, Esordienti Regionali ed Allievi Regionali sono attribuiti punteggi solo per l'attività regionale. I punteggi vengono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

Campionati Regionali

1. specialità Singolo categorie Giovanissimi A e B, Esordienti A e B, Allievi A e B (punteggi attribuiti per la sola classifica della combinata), Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores, (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori, libero e combinata);
2. specialità Coppie Artistico, Coppie Danza, Solo Dance Divisione Internazionale, Gruppi Spettacolo Quartetti, Quartetti Cadetti e Piccoli Gruppi Divisione Nazionale e Sincronizzato Senior e Junior (punteggi attribuiti alla classifica finale):
 - 1° class. 6 punti
 - 2° class. 5 punti
 - 3° class. 4 punti
 - 4° class. 3 punti
 - 5° class. 2 punti
 - dal 6° class. verrà assegnato 1 punto
3. specialità Singolo categorie Esordienti Regionali, Allievi Regionali (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori e di libero) Divisione Nazionale A-B-C-D (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori, libero e combinata);
4. specialità Coppia Artistico e Coppia Danza Divisione Nazionale, Solo Dance Divisione Nazionale e Gruppi Spettacolo Quartetti Divisione Nazionale (punteggi attribuiti alla classifica finale):
 - 1° class. 3 punti
 - 2° class. 2,5 punti
 - 3° class. 2 punti
 - 4° class. 1,5 punti
 - 5° class. 1 punto
 - dal 6° class. verranno assegnati 0,5 punti

specialità Gruppi Spettacolo, categorie Gruppi Jeunesse, Piccoli Gruppi e Grandi Gruppi:

- 1° class. 12 punti
- 2° class. 10 punti
- 3° class. 8 punti
- 4° class. 6 punti
- 5° class. 4 punti
- dal 6° class. verranno assegnati 2 punti

Il punteggio per i Campionati Regionali viene assegnato purché siano rispettate le seguenti condizioni di partecipazione minima degli atleti o gruppi per ogni singola categoria:

- singolo femminile: minimo 6 atlete
- singolo maschile: minimo 3 atleti
- coppia artistico: minimo 3 coppie
- coppia danza: minimo 3 coppie
- solo dance: minimo 6 atleti
- gruppi: minimo 3 gruppi

Campionati Italiani singolo e coppie

1. specialità Singolo categorie Allievi A e B (punteggi attribuiti per la sola classifica della combinata), Cadetti, Jeunesse, Juniores, Seniores e Divisione Nazionale A-B-C-D (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori, libero e combinata);
2. specialità Coppie Artistico, Coppie Danza (punteggi attribuiti alla classifica finale, in caso i componenti la coppia appartengano a due diversi Affiliati i punti vengono assegnati per metà ad ogni atleta partecipante alla coppia):

CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Senior	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44
Junior – Jeunesse - Cadetti	80	70	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33
Allievi A B	70	60	50	45	42	39	36	33	30	27	24	21
Divisione Nazionale	30	25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
CATEGORIA	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Senior	40	36	32	28	24	20	16	12	8	6	5	4
Junior – Jeunesse - Cadetti	30	27	24	21	18	15	12	9	6	5	4	3
Allievi A B	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3
Divisione Nazionale	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2

Per le categorie Seniores-Juniores-Jeunesse-Cadetti-Allievi: agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verranno assegnati 2 punti.

Per la categoria Divisione Nazionale agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verrà assegnato 1 punto.

Eventuali prove di selezione intermedie tra i Campionati Regionali ed i Campionati Italiani non danno diritto a punteggio.

Campionati Italiani Solo Dance Divisione Internazionale e Divisione Nazionale

(punteggi attribuiti alla classifica finale):

CATEGORIE Divisione Internazionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Senior	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44
Junior – Jeunesse - Cadetti	80	70	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33
Allievi	70	60	50	45	42	39	36	33	30	27	24	21
CATEGORIE Divisione Nazionale	30	25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
CATEGORIE Divisione Internazionale	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Senior	40	36	32	28	24	20	16	12	8	6	5	4
Junior – Jeunesse - Cadetti	30	27	24	21	18	15	12	9	6	5	4	3
Allievi	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3
CATEGORIE Divisione Nazionale	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2

Per la categoria Divisione Internazionale agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verranno assegnati 2 punti.

Per la categoria Divisione Nazionale agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verrà assegnato 1 punto.

Campionati Italiani Gruppi Spettacolo e Sincronizzato

Per tutte le categorie (punteggi attribuiti alla classifica finale):

CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Grandi gruppi	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	15	10	5
Piccoli gruppi	80	70	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6
Gruppi jeunesse	50	40	30	20	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2	2
Quartetti	40	30	25	18	16	14	12	10	8	6	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Quartetti cadetti	30	25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2

Sincronizzato S.	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	15	10	5
Sincronizzato J.	70	60	50	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	16	14	12	10	9	8	7	6
Quartetti div. naz.	20	15	12	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Piccoli gruppi div.naz	40	30	25	18	16	14	12	10	8	6	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

A tutti i classificati dal 22° posto verranno attribuiti 2 punti.

Per la categoria Divisione Nazionale agli ulteriori classificati dal 22° posto in poi verrà assegnato 1 punto.

Nel caso in cui un Gruppo Spettacolo sia composto da atleti di più Affiliati il punteggio verrà ripartito in parti uguali al massimo tra due Affiliati per i Quartetti, Quartetti Cadetti, Quartetti Divisione Nazionale ed al massimo tra quattro Affiliati per i Piccoli Gruppi, Piccoli Gruppi Divisione Nazionale, Gruppi Jeunesse e Grandi Gruppi, indipendentemente dal numero di atleti di ogni singolo Affiliato.

Nel caso in cui un Gruppo Sincronizzato sia composto da atleti di più Affiliati il punteggio verrà ripartito in parti uguali al massimo tra quattro Affiliati, indipendentemente dal numero di atleti di ogni singolo Affiliato.

c) **SETTORE ACTION**

1. Concorrono alla compilazione della classifica di settore, i risultati conseguiti in occasione di campionati italiani e regionali delle discipline: corsa, freestyle, downhill, skateboarding, inline alpine e roller derby.

2. Gli atleti sono suddivisi nelle seguenti categorie, distinte in maschili e femminili, secondo fasce di età stabilite dal Regolamento Organico e dalle norme tecniche delle singole discipline, tenuto conto delle disposizioni degli organismi internazionali:

- Giovanissimi
- Esordienti
- Ragazzi
- Allievi
- Juniores
- Seniores
- Master over 30
- Master over 40
- Master over 50
- Master over 60

Nel caso di ulteriore suddivisione delle categorie di cui al punto precedente, i punteggi vengono proporzionalmente ripartiti nelle sottocategorie.

L'età riferita ad ogni singola categoria, le distanze e le tipologie di gara nonché le categorie ammesse nelle prove di campionato sono indicate nelle norme tecniche delle singole discipline.

3. I punteggi vengono attribuiti in base al piazzamento degli atleti come di seguito specificato:

Campionato regionale:

- 1° class. 6 punti
- 2° class. 5 punti
- 3° class. 4 punti
- 4° class. 3 punti
- 5° class. 2 punti
- dal 6° class. verrà assegnato 1 punto

Campionati Italiani – punteggi

Categoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	dal 22
Sen	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	26	22	18	14	10	6	4	4	3
Jun	80	72	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	4	3	3	2
Allievi	60	54	48	44	41	38	35	32	29	26	23	20	17	14	11	8	5	2	2	2	2	1
Ragazzi	50	45	42	38	37	32	30	27	24	21	18	15	12	10	8	6	4	2	2	2	2	1
Esor-Giov	40	36	32	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	2	2	2	2	1
Mast	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Per le gare a squadre il punteggio viene raddoppiato.

Eventuali prove di selezione intermedie tra i Campionati Regionali e i Campionati Italiani non attribuiscono alcun punteggio.

Il punteggio per i Campionati Regionali viene assegnato alle società sportive purché siano rispettate le seguenti condizioni di partecipazione minima degli atleti per ogni singola categoria:

- categorie maschili: minimo 3 atleti
- categorie femminili: minimo 3 atlete

SEZIONE II – IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 24 – ELEZIONE

1. Il Presidente Federale è eletto in Assemblea Nazionale ordinaria e, nei casi previsti dal presente Statuto, in quella straordinaria, dai legali rappresentanti o delegati degli Affiliati, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi.

2. Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che avranno conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

ART. 25 – COMPETENZE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

3. A tal fine il Presidente:

- presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico – sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- nomina i Commissari e Selezionatori delle squadre Nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- nomina i componenti delle Commissioni tecniche, sentito il Consiglio Federale;
- propone al Consiglio Federale la nomina dei Giudici sportivi e dei Giudici federali;
- ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
- nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale.

5. Il Presidente Federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale ma deve sottoporli a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

6. E' competenza del Presidente Federale la concessione del provvedimento di grazia. Per tale concessione deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione dovranno essere decorsi almeno 5 anni dalla irrogazione della sanzione definitiva. Il provvedimento della grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 26 – DURATA DEL MANDATO E DECADENZA

1. Il Presidente Federale rimane in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.
2. L'impedimento del Presidente può essere temporaneo o definitivo.
3. In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
4. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei 6 mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
5. In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.
6. In caso di dimissioni del Presidente, quest'ultimo decade immediatamente dalla carica unitamente al Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente fino all'espletamento di una Assemblea Straordinaria convocata per il rinnovo delle cariche nei termini previsti dal comma precedente.

SEZIONE III – IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 27 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

1. Il Consiglio Federale è composto:
 - dal Presidente Federale che lo presiede;
 - da 7 Consiglieri;
 - da 2 Consiglieri Atleti (1 uomo e 1 donna);
 - da 1 Consigliere Tecnico Sportivo.
2. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il Vice Presidente.
3. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando sono presenti:
 - il Presidente o il Vice Presidente;
 - almeno 5 Consiglieri.
4. Alle riunioni partecipano, senza diritto a voto, il Segretario Generale, o un suo sostituto, che ne cura la verbalizzazione.
5. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione, il voto non è delegabile.

ART. 28 – ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI

1. I Consiglieri federali sono eletti in Assemblea Nazionale ordinaria e, nei casi previsti dal presente Statuto, in quella straordinaria, dai legali rappresentanti o delegati degli Affiliati, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi, come specificato ai successivi commi.

2. Sono eletti Consiglieri Federali, in numero di sette, i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi dai rappresentanti degli Affiliati.
3. Sono eletti Consiglieri Federali Atleti il candidato e la candidata che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi dai rappresentanti degli atleti.
4. E' eletto Consigliere Federale Tecnico Sportivo il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dai rappresentanti dei tecnici.
5. Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a tre. A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'assemblea e dell'elezione. Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo art.31.

ART. 29 – CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno:
 - su convocazione del Presidente;
 - quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata o tramite altro mezzo idoneo che ne garantisca il ricevimento, almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. In casi di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato anche a mezzo telegramma e con un preavviso di due giorni.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati i componenti il Collegio dei Revisori Contabili.
5. Per la trattazione di argomenti per i quali è necessaria una specifica competenza, il Consiglio può invitare a partecipare, senza diritto di voto, esperti, consulenti e Presidenti degli Organi Territoriali.
6. Le riunioni possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 30 – COMPETENZE

1. Il Consiglio Federale è il massimo Organo di governo e di amministrazione della Federazione.
2. Spettano al Consiglio Federale:
 - a) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - b) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
 - c) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio delle attività rotellistiche;

- d) L'interpretazione autentica di tutte le norme federali, fatta eccezione per lo Statuto federale;
- e) L'indizione dell'Assemblea Nazionale e la compilazione del relativo ordine del giorno nonché la scelta della data e della sede;
- f) la nomina della Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea Nazionale;
- g) la decisione su eventuali ricorsi presentati in relazione alla assegnazione dei voti agli Affiliati per le assemblee;
- h) l'elezione del Vice Presidente, scelto tra i suoi componenti, nella prima riunione dopo l'Assemblea elettiva;
- i) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Federale;
- j) il controllo di legittimità sulle elezioni dei Comitati Regionali;
- k) la verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, la valutazione dei risultati sportivi conseguiti, la vigilanza sul buon andamento della gestione federale;
- l) l'approvazione del bilancio di previsione annuale entro il termine stabilito dal CONI;
- m) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale nei termini stabiliti dal CONI;
- n) la definizione dei criteri per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione e la gestione dei beni patrimoniali;
- o) la determinazione delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento nonché l'entità di tutte le quote di partecipazione alle attività e delle ammende federali;
- p) Il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi degli Affiliati e degli Aderenti, previa delega del Consiglio Nazionale del CONI;
- q) la delibera dell'affiliazione, della revoca dell'affiliazione, della cessazione degli Affiliati e della fusione e dell'incorporazione tra Affiliati;
- r) lo scioglimento dei Consigli Regionali in caso di accertate gravi irregolarità della gestione o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento;
- s) la nomina e/o la revoca dei Commissari e dei Delegati Regionali;
- t) la nomina e/o la revoca dei Delegati Territoriali;
- u) la decisione sulla partecipazione delle Delegazioni Nazionali ai Campionati indetti dalla FIRS e dalla CERS e ad ogni altra manifestazione che comporti la presenza di rappresentative federali nonché la proposta al CONI relativa alla partecipazione ai Giochi Olimpici, se previsto;
- v) l'approvazione del calendario dell'attività federale;
- w) la nomina e/o la revoca dei componenti degli Organismi e delle Commissioni di cui agli articoli **65** e **66** del presente Statuto;
- x) il riconoscimento della Lega Hockey, previa approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di questa, redatti nel rispetto delle norme del CONI e della FISR;
- y) la designazione del Presidente Onorario e dei tesserati onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione e la nomina dei tesserati e dei tecnici benemeriti;
- z) la nomina, con maggioranza qualificata di cui al successivo articolo **56**, comma 2, dei componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- aa) la nomina dei componenti della Commissione Federale d'Appello, del Tribunale Federale e della Procura federale, su proposta del Presidente e scelti tra i soggetti idonei segnalati dalla Commissione Federale di Garanzia;
- bb) la nomina, su proposta del Presidente, dei Giudici Sportivi Regionali e Nazionali, nonché dei componenti della Corte Sportiva di Appello;

- cc) la concessione di amnistia e indulto, previa deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento. Tali provvedimenti non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping;
- dd) la costituzione di Commissioni e Gruppi di studio nell'area tecnica e normativa e la nomina di Consulenti federali;
- ee) la deliberazione su ogni altra materia la cui competenza non sia espressamente attribuita dal presente Statuto ad altri organi.

ART. 31 – DURATA DEL MANDATO, DECADENZA E INTEGRAZIONE

1. Il Consiglio federale dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.
2. Il Consiglio Federale decade:
 - a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente Federale;
 - b) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.
3. Le dimissioni che hanno originato la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
4. Per le diverse ipotesi di decadenza del Consiglio Federale si applica la seguente disciplina:
 - a) nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente federale valgono le disposizioni di cui all'articolo **26** del presente Statuto;
 - b) nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30.
5. In caso di decadenza o cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti nelle medesime categorie nelle quali si è verificata la vacanza a condizione che gli stessi abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo degli eletti. Qualora non sia possibile siffatta procedura, purché non risulti compromessa la funzionalità dell'Organo, si provvederà al reintegro nella prima assemblea utile. In caso contrario si dovrà convocare entro 60 giorni un'Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

ART. 32 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario Generale, nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile.
2. Il Segretario esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego.
3. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali. Il Segretario ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organismi e Commissioni federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati anche delegando altro funzionario della Segreteria Generale.
4. Il Segretario, sulla base degli indirizzi generali del Presidente e del Consiglio Federale, ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Generale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
5. Il Segretario Generale non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale.

SEZIONE IV – IL PRESIDENTE ONORARIO

ART. 33 – NOMINA E PREROGATIVE

1. Il Presidente Onorario è nominato per acclamazione dall'Assemblea Nazionale tra i tesserati che abbiano ricoperto cariche federali.
2. Il Presidente Onorario assiste alle riunioni degli Organi deliberanti senza diritto di voto.

SEZIONE V – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

ART. 34 – COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente.
2. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili possono essere scelti tra i non tesserati e devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
4. Qualora in tal caso non sia possibile procedere alla sostituzione si dovrà convocare un'Assemblea straordinaria entro 60 giorni da tenersi nei successivi 30.
4. Per le sostituzioni dei revisori contabili si richiamano, ove compatibili, le norme disposte in materia dal Codice Civile.

ART. 35 – DURATA DEL MANDATO

1. I Revisori Contabili rimangono in carica 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, e continuano nel loro mandato nel caso di decadenza del Consiglio Federale.

ART. 36 – COMPETENZE

1. I Revisori Contabili esercitano il controllo finanziario, patrimoniale e contabile sulla Federazione, vigilano oltre che sull'andamento della gestione, anche sull'osservanza delle norme di legge statutarie e regolamentari, limitatamente alla materia di loro competenza. Procedono a periodiche verifiche, almeno trimestrali, della contabilità ed a verifiche della cassa con cadenza almeno trimestrale, esaminano il bilancio annuale e riferiscono in materia al Consiglio Federale.
2. I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti dovranno dare notizia nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.
3. I membri del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni degli organi federali centrali.
I componenti del Collegio dei Revisori Contabili decadono nei casi previsti dal Codice Civile.
4. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

SEZIONE VI – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 37 – FUNZIONI

1. L'organizzazione periferica della FISR è costituita da:
 - a) Comitati o Delegati Regionali;
 - b) Delegati Territoriali.
2. Nelle province autonome di Bolzano, Trento e nella Valle d'Aosta sono costituiti organi che assumono le funzioni proprie dei Comitati Regionali.
3. L'organizzazione periferica nel rispetto dei principi e delle direttive della FISR rappresenta ai fini sportivi la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche statali e locali in materia sportiva riguardanti l'organizzazione e il potenziamento degli sport rotellistici e la diffusione della loro pratica.
4. Le risorse finanziarie degli organi periferici sono:
 - a) contributo FISR;
 - b) contributi di Enti pubblici e privati finalizzati a manifestazioni sportive locali e alla loro promozione;
 - c) introiti da sponsorizzazioni e pubblicità di manifestazioni sportive locali;
 - d) altri introiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità federale.
5. Le modalità di incasso, di pagamento e di tenuta contabile delle risorse finanziarie sono definite nel Regolamento di Amministrazione e contabilità.

ART. 38 – I COMITATI REGIONALI

1. In ogni regione nel cui territorio hanno sede 10 o più Affiliati alla FISR con diritto di voto è costituito un Comitato Regionale.
2. Al Comitato Regionale è conferita autonomia tecnica organizzativa nei limiti indicati dalle direttive emanate dal Consiglio Federale.
3. Il Consiglio Federale può stabilire di riconoscere al Comitato Regionale autonomia amministrativa contabile, secondo le modalità previste nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità. In questo caso il Consiglio Federale nomina un Revisore dei Conti e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comitato. Se il conto consuntivo non è approvato o dal Consiglio o dal Revisore dei Conti si procede con la celebrazione di apposita Assemblea Regionale.
4. Il Consiglio Federale, per motivazioni ispirate a criteri di economicità nella gestione federale e per particolari situazioni di natura geografica o tecnica, può istituire Comitati che comprendano due o più Regioni limitrofe o più aree limitrofe di Regioni diverse.
5. Il Regolamento Organico disciplina i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla attività e gestione dei Comitati Regionali.
6. Sono organi del Comitato Regionale:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Presidente Regionale;
 - c) il Consiglio Regionale;

SEZIONE VII – ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 39 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

1. L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti legali o delegati degli Affiliati della Regione, aventi diritto a voto.
2. Gli Affiliati sono rappresentati con il 100% dei voti loro attribuiti secondo le modalità dell'articolo **23** del presente Statuto.
3. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:

- il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale;
- i Delegati Territoriali;
- i Consiglieri Federali, i Giudici Sportivi, i tesserati Onorari e Benemeriti che risiedono nella Regione.

4. I Presidenti ed i Consiglieri dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.

5. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e si riunisce in via ordinaria, per il rinnovo delle cariche regionali, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello nel quale si celebrano i Giochi Olimpici Estivi.

6. Per le modalità della convocazione si applicano le norme previste dall'articolo **16** per l'Assemblea Nazionale.

7. Il numero di deleghe consentite, oltre alla propria, è il seguente:

- 1 oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2 oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3 oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4 oltre le 500 associazioni e società votanti;
- 5 oltre le 600 associazioni e società votanti;

ART. 40 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA

1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale ordinaria:

- a) la discussione delle linee gestionali dell'attività del Comitato;
- b) l'elezione, nei termini previsti dal precedente articolo, dei componenti la lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale di cui all'articolo **45**.

ART. 41 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA

1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale straordinaria particolarmente:

- a) l'elezione dei componenti la lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale, decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o sciolto a norma dell'articolo 30 lettera r) del presente Statuto;
- b) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione poste all'ordine del giorno o su quanto altro previsto dal presente Statuto.

ART. 42 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. Per la presidenza dell'Assemblea Regionale, la convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, la Commissione Scrutinio, la rappresentanza e il diritto di voto dei rappresentanti legali degli Affiliati e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria.

2. La Commissione Verifica Poteri è composta dal Giudice Sportivo Regionale che la presiede e da due componenti nominati dal Consiglio Regionale.

SEZIONE VIII – IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

ART. 43 – ELEZIONE - DURATA DEL MANDATO – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI – DECADENZA

1. Il Presidente del Comitato Regionale e i componenti del Consiglio Regionale sono eletti in lista unica dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale e secondo le disposizioni del successivo articolo **57** e dura in carica per la durata del quadriennio Olimpico, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

2. Nell' ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FISR.

ART. 44 – COMPETENZE

1. Il Presidente del Comitato Regionale:

- a) rappresenta la Federazione ai fini sportivi nel territorio di competenza;
- b) è responsabile della gestione e del funzionamento del Comitato;
- c) convoca e presiede il Consiglio Regionale e convoca, nei casi stabiliti, l'Assemblea Regionale;
- d) è responsabile della gestione amministrativa e della rendicontazione dei fondi disponibili per le attività del Comitato sulla base delle disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- e) nomina i componenti di eventuali Commissioni tecniche previste nei Regolamenti federali;
- f) può formulare pareri consultivi in ordine alle domande di affiliazione dei nuovi soggetti;
- g) promuove e cura i rapporti con le amministrazioni locali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;
- h) promuove tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita degli sport rotellistici nel territorio di sua competenza e, conseguentemente, all'incremento del numero delle Società sportive affiliate e dei tesserati.

SEZIONE IX – IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 45 – COSTITUZIONE – ELEZIONE – DURATA DEL MANDATO – DECADENZA – SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da 4 Consiglieri di cui 1 in rappresentanza del settore Hockey, 1 in rappresentanza del settore Artistico, 1 in rappresentanza della disciplina Corsa del settore Action e 1 in rappresentanza delle altre discipline del settore Action.

2. I Consiglieri sono eletti in lista unica con il Presidente Regionale, dall'Assemblea Regionale e durano in carica per la durata del quadriennio Olimpico, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

3. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto i Consiglieri Federali residenti nella regione e i Delegati Territoriali della Regione.

4. I Consigli eleggono nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.

5. Per la convocazione del Consiglio Regionale, la decadenza e l'integrazione dei Consiglieri valgono, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

6. Nella lista unica presentata dal candidato Presidente devono essere indicati obbligatoriamente i 4 candidati Consiglieri previsti al comma 1 e possono essere indicati

ulteriori 4 candidati Consiglieri supplenti, uno per ognuna delle rappresentanze previste al comma 1.

7. La surrogazione con i Consiglieri supplenti indicati nella lista del Presidente eletto, a seguito delle dimissioni dei Consiglieri eletti, è consentita nel rispetto della costituzione del Consiglio prevista al comma 1.

8. Qualora non sia possibile siffatta procedura, purché non risulti compromessa la funzionalità dell'organo, si provvederà al reintegro, nel rispetto delle rappresentanze previste al comma 1, nella prima Assemblea utile.

9. In caso contrario si dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria elettiva a norma dell'articolo **41**.

ART. 46 – COMPETENZE

1. Il Consiglio Regionale gestisce l'attività del Comitato ed applica o fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi centrali nella Regione di competenza in particolare:

- a) predispone il piano economico annuale del Comitato Regionale sulla base dei fondi disponibili;
- b) approva il programma annuale dell'attività del Comitato;
- c) svolge opera di propaganda, incremento e disciplina degli sport rotellistici;
- d) organizza manifestazioni, approva e sorveglia quelle richieste da soggetti della regione;
- e) cura che gli Affiliati siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- f) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione purché non in contrasto con i fini istituzionali o di esclusiva competenza del Consiglio Regionale;
- g) coordina l'attività dei Delegati Territoriali e provvede alla gestione dei fondi agli stessi destinati, secondo le previsioni del Regolamento di Amministrazione;
- h) costituisce seggi elettorali per la elezione dei rappresentanti dei Tecnici Sportivi della Regione per le Assemblee Nazionali.

2. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza di tre suoi componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 47 – SCIoglimento DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale può essere sciolto con deliberazione del Consiglio Federale in caso di accertate gravi irregolarità di gestione, ripetute gravi violazioni dell'ordinamento sportivo e/o constatata impossibilità di funzionamento.

2. Nel caso di cui sopra il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea Straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli organi regionali.

3. Qualora il numero degli Affiliati aventi diritto a voto dovesse ridursi al di sotto delle 10 unità, il Consiglio Federale può deliberare lo scioglimento del Comitato Regionale, nominando nel contempo un Delegato Regionale.

SEZIONE X – I DELEGATI

ART. 48 – I DELEGATI REGIONALI

1. In ogni regione nella quale hanno sede meno di 10 Affiliati aventi diritto a voto, il Consiglio Federale nomina un Delegato, il quale dura in carica 4 anni o comunque fino al termine del ciclo olimpico se è stato nominato nel corso dello stesso.
2. La sua nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni e per gravi irregolarità di gestione.
3. Il Delegato rappresenta la Federazione, ai fini sportivi, nel territorio di competenza.
4. Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita degli sport rotellistici nella Regione e, conseguentemente, all'incremento del numero degli Affiliati e dei tesserati.
5. Il Delegato Regionale, a fine anno deve inviare una dettagliata relazione in merito all'attività svolta.

ART. 49 – I DELEGATI TERRITORIALI

1. Il Consiglio Federale può nominare in ogni provincia un Delegato Territoriale.
2. Oppure, per motivazioni ispirate da:
 - criteri di economicità nella gestione federale;
 - situazioni di natura geografica;
 - esigenze tecnico-sportive o di promozione degli sport rotellistici;il Consiglio Federale può nominare un Delegato anche per aree geografiche che comprendono due o più province o per aree sub-provinciali.
3. Il Delegato dura in carica 4 anni, salvo revoca della nomina da parte del Consiglio Federale, o comunque fino al termine del ciclo olimpico se è stato nominato nel corso dello stesso.
4. Il Delegato rappresenta la Federazione ai fini sportivi nel territorio di competenza.
5. Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita degli sport rotellistici nel territorio di sua competenza e, conseguentemente, all'incremento del numero degli Affiliati e dei tesserati.
6. Il Delegato Territoriale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione in merito all'attività svolta.

SEZIONE XI – LA GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 50 – PRINCIPI E FUNZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. La Giustizia sportiva federale assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo nonché delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti federali.
2. A tal fine, il Consiglio Federale emana il Regolamento di giustizia e disciplina ed istituisce Organi di giustizia sportiva e di Garanzia, come disposto dal CONI nei Principi di Giustizia Sportiva e con le modalità del Codice di Giustizia Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.
3. Nel Regolamento vengono definiti i provvedimenti che assicurano l'effettiva osservanza delle norme nonché i procedimenti che garantiscono la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati e degli Affiliati, attuando i principi del giusto processo, ivi compresi gli istituti dell'astensione, della ricusazione e la possibilità di revisione del giudizio.
4. Gli Organi di Giustizia Sportiva e di Garanzia, di cui agli articoli successivi ed al richiamato Regolamento di Giustizia e Disciplina, agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
5. Gli Organi di Giustizia Sportiva non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

6. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
7. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono trasmesse al Coni per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI.
8. In materia di doping, si rimanda alle Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI.
9. Agli Organi amministrativi e tecnici della FISR non è attribuita alcuna funzione giurisdizionale.
10. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si rinvia al citato Regolamento di Giustizia e Disciplina.

ART. 51 ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Sono organi di giustizia sportiva federale:
 - I Giudici sportivi nazionali;
 - i Giudici sportivi territoriali;
 - La Corte Sportiva di Appello;
 - Il Tribunale Federale;
 - La Corte Federale di Appello.

ART. 52 – I GIUDICI SPORTIVI

1. I Giudici sportivi, nazionali e territoriali, sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Federale determina il numero dei Giudici sportivi nazionali e territoriali nonché le relative competenze e attribuzioni, secondo le esigenze delle singole discipline sportive.
3. Avverso le decisioni dei Giudici sportivi è ammesso ricorso alla Corte Sportiva di Appello.

ART. 53 – LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. La Corte Sportiva di Appello è composta dal Presidente e da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente federale. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
2. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.
Il Consiglio Federale può articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti nonché le eventuali sedi.
3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei Giudici sportivi.
4. Avverso le decisioni della Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

ART. 54 – GIUDICI FEDERALI

1. Sono Giudici federali i componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello.

2. Essi sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia Federale. Il loro mandato dura quattro anni e non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Sia il Tribunale Federale che la Corte Federale di Appello sono composti dal Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti. Entrambi gli Organi hanno sede presso la Federazione e possono essere articolati dal Consiglio Federale in più sezioni, anche su base territoriale.
4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
6. La Corte Federale di Appello presenta al Consiglio Federale la relazione annuale sull'attività degli Organi di Giustizia.

ART. 55 – LA PROCURA FEDERALE

1. E' costituita la Procura Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. La Procura Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
2. La Procura federale si compone del Procuratore Federale, di un Sostituto Procuratore ed eventualmente di un Procuratore Aggiunto, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale. Il loro mandato dura quattro anni e non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia federale.
4. Il Sostituto Procuratore e l'eventuale Procuratore Aggiunto sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia federale.
5. Il Sostituto Procuratore e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore Federale. Il Procuratore Aggiunto sostituisce quest'ultimo in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di giustizia e disciplina.
6. Il Procuratore Federale presenta al Consiglio Federale la relazione annuale sulle attività della Procura.

ART. 56 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale.
2. Essa è composta dal presidente e da due membri, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto, nei primi due scrutini, con maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.
3. I componenti durano in carica sei anni ed il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

SEZIONE XII – ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI – INCOMPATIBILITA' – ONORIFICITA'

ART. 57 – CANDIDATURE

1. Tutti coloro che desiderano concorrere a rivestire cariche federali elettive devono porre la propria formale candidatura entro il 35° giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, secondo le procedure di cui ai commi successivi.

2. Carica di Presidente Federale

Chiunque aspiri alla carica di Presidente della FISR deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento da parte di almeno il 10% e non oltre il 15% degli Affiliati aventi diritto a voto per ciascun settore (artistico, action, hockey) e da almeno 10 atleti aventi diritto a voto e 5 tecnici sportivi aventi diritto a voto per ciascun settore.

3. Carica di Consigliere Federale

Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento di almeno il 3% e non oltre il 5 % degli Affiliati aventi diritto di voto.

4. Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale Atleta deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento di non meno di 50 e non oltre 70 atleti maggiorenni.

5. Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento di non meno di 5 e non oltre 10 Tecnici sportivi maggiorenni.

6. Carica di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili

Gli aspiranti alla carica di Presidente del Collegio devono porre la propria formale candidatura senza necessità di accreditamento alcuno.

Norme Comuni

7. Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

8. Tutte le candidature alle cariche elettive, devono pervenire alla Segreteria Federale nel termine fissato, unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al successivo articolo **58** e, ove richiesto, degli accrediti necessari. Le candidature pervenute oltre il termine fissato saranno considerate irricevibili, quelle sprovviste della dichiarazione sui requisiti e/o degli accrediti richiesti, verranno respinte.

9. Gli accrediti possono essere rilasciati in favore di un solo candidato. In caso di doppio accreditamento, avrà valore quello rilasciato a favore della candidatura presentata per prima.

10. Le candidature alle cariche elettive Regionali, per le quali non sono richiesti accrediti, devono pervenire presso i competenti Organi territoriali e contestualmente alla Segreteria Federale.

ART. 58 – REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI

1. Coloro che intendono ricoprire cariche federali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni ed in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) essere tesserati della FISR al momento del deposito della candidatura;

- e) non ricavare la fonte primaria o prevalente di reddito da, un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
 - f) non avere in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI.
 - g) il Presidente e i componenti del Consiglio federale altresì devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
2. Gli atleti ed i tecnici devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti:
- a) gli Atleti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno 2 anni nell'ultimo decennio, e devono avere preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni federali di livello nazionale;
 - b) i Tecnici Sportivi devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno 2 anni nell'ultimo decennio.
3. I componenti degli Organi di Giustizia possono essere scelti anche tra persone non tesserate.
4. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
- Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.
5. Sono ineleggibili i tesserati che abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

ART. 59 – INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della FISR e con cariche all'interno della Lega Hockey.
2. Le cariche di Presidente Federale, Componente del Collegio dei Revisori Contabili e di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi carica federale e sociale.
3. Le cariche di Presidente e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. Le cariche di Presidente o Delegato Regionale e Delegato Territoriale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva federale.
5. La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione tecnica federale e sociale e con l'esercizio dell'attività agonistica, nell'ambito dello stesso settore.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o agli altri.
7. Con l'assunzione di una carica per la quale è prevista incompatibilità con altre cariche, così come previsto nei commi precedenti, l'interessato decade automaticamente da quella rivestita in precedenza.

ART. 60 – ONORIFICITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche federali sono a titolo gratuito.
2. Può essere prevista un'indennità a favore del Presidente e dei Consiglieri Federali.
3. L'entità dell'indennità sarà determinata dal Consiglio Federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

SEZIONE XIII – ORGANISMI E COMMISSIONI

ART. 61 – LA CONSULTA NAZIONALE

1. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Federale, dal Vice Presidente, dai Presidenti e dai Delegati Regionali.
- 2 E' convocata dal Presidente Federale che la presiede e si riunisce una volta l'anno.
3. Le riunioni della Consulta sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.
4. La Consulta si esprime con parere non vincolante nelle materie poste all'ordine del giorno.
5. Il parere della Consulta Nazionale è obbligatorio per l'adozione di modifiche statutarie.

ART. 62 – LE COMMISSIONI TECNICHE

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Federale, nomina le Commissioni Tecniche per le singole discipline federali.
2. La composizione, le competenze e il funzionamento delle Commissioni Tecniche sono previste nel Regolamento Organico.

ART. 63 – IL COMITATO UFFICIALI DI GARA

1. Il Comitato Ufficiali di Gara (CUG) è costituito da tutti gli Ufficiali di Gara (Giudici di Gara ed Arbitri di Hockey) in regola con il tesseramento annuale.
2. Il Comitato Ufficiali di Gara ha il compito di formare, preparare, aggiornare e proporre al Consiglio Federale l'inquadramento e l'utilizzazione degli Ufficiali di Gara (UdG).
3. La composizione, le competenze e il funzionamento del CUG nonché l'inquadramento degli UdG sono definiti nell'apposito Regolamento che deve essere approvato, ai fini sportivi, dal CONI.

ART. 64 – LA SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL

1. La Scuola Italiana Roller international (SIRI) ha il compito di provvedere alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento degli insegnanti tecnici di pattinaggio, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Federale.
2. Le attività della SIRI sono rette da un coordinatore, scelto tra i Consiglieri Federali, e da componenti, uno per ciascuna disciplina, nominati dal Consiglio Federale.
3. Il funzionamento della SIRI è regolata da apposito Regolamento che deve essere approvato, ai fini sportivi, dal CONI.

ART. 65 – COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

1. E' istituita la Commissione Federale Atleti prevista dall'art 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.
2. Sono componenti di diritto della Commissione i Consiglieri Federali eletti dai rappresentanti degli atleti e gli eventuali atleti federali eletti negli organi direttivi del CONI.

3. Il Presidente può integrare i componenti della Commissione fino ad ulteriori cinque componenti.
4. La Commissione Federale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione degli sport rotellistici e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio Federale al fine di adottare e applicare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
5. Il funzionamento della Commissione Federale Atleti è definito nel Regolamento di Organico.

ART. 66 – COMMISSIONE TESSERAMENTO

1. La Commissione Tesseramento Atleti è composta dal Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, tutti nominati dal Consiglio Federale.
2. La Commissione Tesseramento Atleti assume delibere in materia di tesseramento e vincolo nonché sulle istanze avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento. Avverso le delibere della Commissione Tesseramento Atleti è proponibile ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
3. La Commissione Tesseramento svolge inoltre funzioni consultive per la Segreteria Generale e l'ufficio tesseramento.
4. Il funzionamento della Commissione Tesseramento è definito nel Regolamento di Giustizia.

ART. 67 – LA SEGRETERIA FEDERALE

1. La Segreteria Federale, diretta dal Segretario Generale, è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali centrali, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La Segreteria Federale è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

TITOLO QUARTO - ORGANISMI

ART. 68 – LA LEGA HOCKEY

1. La Lega Hockey è un organismo che il Consiglio Federale può riconoscere una volta approvato il suo Statuto ed i suoi regolamenti ed al quale si possono associare gli Affiliati che svolgono attività agonistica nelle discipline dell'hockey pista e inline, nella prima e seconda serie seniores (alto livello).
2. Lo Statuto della Lega Hockey deve garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea.
3. Le cariche elettive della Lega sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva nazionale e periferica della FISR e del CONI.
4. Alla Lega Hockey la FISR può affidare, previa apposita convenzione, l'organizzazione di Campionati, sulla base delle direttive della Federazione, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle Società sportive, per il tesseramento degli/e atleti/e, per la determinazione delle Società sportive aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.
5. La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei Campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio Federale.
La Lega Hockey è soggetta alla Giustizia sportiva federale.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE

ART. 69 – ARBITRATO FEDERALE

1. Gli Affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia, nei modi e termini fissati dal regolamento di Giustizia e Disciplina federale.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da 2 membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di Giustizia Federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia. Quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 70 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della FISR è costituito da:
 - a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;

- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori Contabili.

ART. 71 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FISR è disciplinata da apposito regolamento di Amministrazione e Contabilità, comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
3. Il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo, redatti nel rispetto dei principi contabili economici-patrimoniali, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
4. Il Bilancio Consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, sono trasmessi a tutte gli Affiliati o pubblicati entro 15 giorni da tale approvazione, in apposita sezione del sito internet federale prontamente rintracciabile.
5. Nella medesima sezione sono pubblicati, altresì, il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
6. Ove FISR costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato in apposita sezione del sito internet federale prontamente rintracciabile e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
7. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori Contabili o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale straordinaria degli Affiliati per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio.
8. La revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa partecipate è curata da primaria società di revisione.

ART. 72 –SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. Per la disciplina dello scioglimento della Federazione si richiamano le norme del Codice Civile.

ART. 73 – NORME DI ATTUAZIONE

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute:
 - nel Regolamento Organico;
 - nel Regolamento di Giustizia e Disciplina;
 - nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - nei Regolamenti Tecnici;
 - nel Regolamento del Comitato Ufficiali di Gara;
 - nel Regolamento della Scuola Italiana Roller International;
 - nel Regolamento Azzurri e Delegazioni Nazionali
2. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina ed i regolamenti contenenti norme attuative dello Statuto devono essere sottoposti all'approvazione del CONI.

ART. 74 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi del CONI.

ART. 75 - NORME TRANSITORIE

1. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della FISR che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge n.8/2018 e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n.8/2018 possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui al comma 2 dell'art.24, anche la maggioranza di cui al presente comma, secondo periodo. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

2. Gli artt. 28, comma 5, 34 e 36 entrano in vigore a partire dalla prima assemblea utile che sarà celebrata per il rinnovo delle cariche elettive.

3. La prima assemblea nazionale utile si pronuncerà in ordine alla conferma o meno dell'inserimento della nuova disciplina sportiva dello "Scooter" (monopattino) nel novero delle discipline sportive federali.